

11 /
Controposti € 576
per diritti di copia a mezzo marche ordinarie
IL CANCELLIERE



N. 3138/2012 R.N.R.
N. 3419/14 R.G.

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Deidda, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2017, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale,

contro

PANUNZIO GIOVANNI, nato a Senigallia il 21.7.1957;
(LIBERO - PRESENTE)

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 595 - 1° 2° e 3° comma - c.p. perché, nella sua qualità di coordinatore del "telefono antiplagio", redigendo e diffondendo sulla rete internet (mezzo di pubblicità), sito "www.antiplagio.org", un comunicato stampa relativo alla trasmissione "Striscia la notizia", nel quale si affermava e sosteneva testualmente: "....La trasmissione Striscia si dimentica di denunciare i ciarlatani appartenenti alla sua parrocchia, pubblicizzati in ben duecento pagine di teletext di Mediaset non è azzardato affermare che parte dei compensi degli autori e conduttori di Striscia la Notizia deriva dai compensi dei sedicenti maghi" (comunicato ripreso e diffuso da altri siti internet), offendeva la reputazione di Antonio Ricci (autore e ideatore della citata trasmissione televisiva), con attribuzione di fatti determinati.

Sulla rete internet in data successiva e prossima al 27.5.2010

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputato alla pena di euro duemila di multa;

Il difensore della parte civile: ha concluso - come esplicitato nelle conclusioni scritte depositate - per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e per la condanna dello stesso alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore di Antonio Ricci nella misura di euro 30.000, ovvero, in caso di condanna generica, per il riconoscimento di una provvisoria pari a euro 5.000, ed infine per la condanna dell'imputato alla refusione delle spese legali sostenute per l'assistenza e la rappresentanza della parte civile;

Il difensore dell'imputato: assoluzione ai sensi dell'art. 530, I comma, c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 74 /2017

del 13 gennaio 2017

Depositata il

13 APR. 2017

Notificato estratto

contumaci

il _____

Proposta impugnazione

il _____

Notificata dichiarazione

impugn.

del P.M. il _____

Comunicazione deposito

sent.

al P.G. il _____

Sentenza passata in

giudicato

il _____

IL CANCELLIERE

Estratto per esecuzione al

P.M.

di _____

il _____

Comunicazione ex art.27

Reg.Es.

C.P.P. il _____

Scheda e certificato per

Ufficio Elettorale

il _____

Parcella il _____

Campione n° _____

IL CANCELLIERE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato, PANUNZIO GIOVANNI è stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione ascritto in imputazione.

Il processo è stato istruito con prova testimoniale e documentale e l'imputato si è sottoposto ad esame.

La persona offesa Ricci Antonio, autore e ideatore della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" nel corso della deposizione testimoniale resa, ha premesso che il presente procedimento segue numerose vicende che già in precedenza hanno visto l'odierno imputato attaccarlo in maniera sconsiderata sul presupposto - in sintesi - che lui sarebbe un impostore che, nello svolgimento della propria attività, coprirebbe i maghi, inserzionisti di Mediaset, che fanno pubblicità sulle pagine di Mediavideo.

E questo avverrebbe, afferma lo stesso Ricci, in ragione del fatto che "siamo pagati da Publitalia".

Ha aggiunto che le affermazioni del Panunzio sono state particolarmente infamanti anche in considerazione del fatto che "Striscia", a differenza di quanto affermato dall'imputato, non solo attaccò i maghi (ha citato, ad esempio, un servizio sui c.d. Grandi Veggenti d'Italia), ma contestato addirittura a Mediaset di aver pubblicato le inserzioni degli stessi maghi proprio sulla pagina Mediavideo dedicata a "Striscia".

E - ha aggiunto la persona offesa - proprio il fatto che "Striscia", peraltro ancor prima che il Panunzio rendesse pubbliche le affermazioni per cui è processo, avesse attaccato i maghi che facevano pubblicità su Mediaset, conferma il fatto che quanto asserito dall'imputato non è rispondente al vero.

Con specifico riferimento alla vicenda che ci occupa - ha proseguito la persona offesa - il Panunzio, il 27 maggio 2010, fece un comunicato stampa, costituente l'oggetto del presente processo, in cui riportò il capo d'imputazione relativo a un precedente processo che lo vedeva imputato del reato di diffamazione, al fine, sostiene il Ricci, di infangare ulteriormente la sua persona, nonostante la

consapevolezza del fatto che "Striscia la Notizia" attaccasse anche i maghi inserzionisti di Mediavideo.

Nello specifico, pochi giorni prima rispetto a quello in cui il Panunzio, nel sito internet del "Telefono Antiplagio", aveva diffuso il comunicato stampa per cui è processo (acquisito agli atti), si era tenuta un'udienza, davanti al Tribunale di Milano, nel procedimento che vedeva lo stesso Panunzio imputato per diffamazione, e, dall'esito di detta udienza, l'imputato prese spunto per pubblicare nuovamente su internet, virgolettate, le medesime frasi per aver diffuso le quali era stato chiamato a rispondere di diffamazione (per fatti del 16 febbraio 2006) nel processo in corso a Milano.

E con tale condotta, secondo quanto sostenuto dalla persona offesa, altro non avrebbe fatto se non reiterare la condotta diffamatoria per la quale già era stato mandato a giudizio davanti al Tribunale di Milano.

Nella circostanza era accaduto, e di ciò era stato chiamato a rispondere il Panunzio - ha spiegato Antonio Ricci - che pochi giorni prima di testimoniare in un processo contro Vanna Marchi, nel quale erano stati chiamati a deporre anche lui e Jimmy Ghione, l'imputato lo incrociò nei corridoi del Tribunale di Milano e, davanti a curiosi e giornalisti, gli disse testualmente, urlando, *"bisogna bacchettare anche quelli di Mediaset e di Mediavideo, bisogna bacchettarli, quelli voi non li bacchettate mai; i maghi di Mediavideo non li toccate mai. Tu sei scorretto, usi due pesi e due misure"*.

In un successivo comunicato stampa sullo stesso argomento, Panunzio scrisse che *"Striscia si dimentica di denunciare i ciarlatani appartenenti alla sua parrocchia pubblicizzati in ben due pagine di teletext di Mediaset. Non è azzardato affermare che parte dei compensi degli ideatori e dei conduttori di Striscia la Notizia deriva dai proventi dei sedicenti maghi."*

Il comunicato faceva riferimento alle inserzioni dei maghi presenti nelle pagine di Mediavideo ed al fatto che gli stessi maghi non venivano coinvolti nei servizi di Striscia la Notizia.

E ciò, ha ribadito Ricci, non corrisponde al vero, considerato che non esisteva certo un elenco di maghi da non attaccare in trasmissione e che, evidentemente, quando ne veniva attaccato uno, il significato era quello di attaccare tutta la categoria.

Tanto è che, già prima del comunicato stampa per cui è processo, "Striscia" aveva attaccato i c.d. "Grandi Veggenti Italiani", sostanzialmente un call center con cui si truffavano le persone, che era stato oggetto di un servizio costruito sulla base della segnalazione di una donna che lavorava all'interno dello stesso e che ne aveva spiegato il funzionamento.

Antonio Ricci ha aggiunto di essere un produttore indipendente e precisato di non dipendere da Mediaset, con cui ha detto di non avere, peraltro, nessun rapporto di esclusiva anche al fine di mantenere la sua libertà e onestà.

Con particolare riferimento all'attività dell'imputato in relazione ai fatti che allo stesso vengono contestati, ha spiegato che Panunzio si occupava del "Telefono Antiplagio" e che la prima volta che lo sentì nominare fu quando il quotidiano La Repubblica pubblicò un articolo in cui l'imputato lo accusava di aver inventato - contrariamente al vero - dei falsi benzinai al fine di realizzare un servizio e, di conseguenza, fare audience.

Da allora seguirono una serie di altri articoli in cui il Panunzio denunciava quelle che, secondo lui, erano le truffe di "Striscia".

All'epoca del fatto che interessa il "Telefono Antiplagio" disponeva già di un sito internet e fu sullo stesso che venne data diffusione al comunicato per cui è processo.

La persona offesa ha confermato che in alcune pagine del Teletext di Mediaset veniva pubblicizzata la cartomanzia e ricordato che anche il quotidiano "Libero" segnalò il fatto che Striscia si occupava, da un lato, di Vanna Marchi mentre, dall'altro, consentiva la pubblicità dei maghi, circostanza in relazione alla quale ha ribadito che non era "Striscia" ad occuparsi della pubblicità suddetta.

Analoga segnalazione venne fatta anche dalla rivista "Famiglia Cristiana" nel 2007, segnalazione che, a detta del Ricci, era stata ispirata dallo stesso Panunzio.

Salaroli Alberto - teste dedotto dalla parte civile - ha premesso di essere da 15 anni produttore esecutivo del programma "Striscia la Notizia", e di occuparsi della gestione economica del programma, dalla realizzazione dei servizi alla realizzazione della diretta in studio ed alla post-produzione, fino alla fine del ciclo produttivo.

Ha spiegato che i servizi di Striscia nel 90% dei casi prendono spunto dalle segnalazioni che pervengono via e-mail e, per il restante 10 %, da quelle ricevute via fax.

Le segnalazioni pervenute vengono lette tutte e viene fatta una prima scrematura molto consistente da parte di un'apposita redazione.

Dopodichè, le segnalazioni rimaste passano ad altra redazione che si occupa della ulteriore scrematura e ne riduce ulteriormente il numero fino a circa l'80%, mentre il restante 20% viene passato agli autori, compreso Antonio Ricci, in quali ne prendono visione e, in base ad un criterio oggettivo di gravità e/o interesse sociale del fatto segnalato, si decide se realizzare un pezzo o parlare dell'argomento in puntata attraverso le varie forme di comunicazione del programma.

Lo stesso teste ha ricordato che, quando il quotidiano "Libero" denunciò il fatto che sul teletext di Mediavideo, sotto il logo di "Striscia" fosse presente la pubblicità dei maghi, la stessa trasmissione prese posizione, attaccando con tono marcato i colleghi di Mediavideo e dando loro degli scemi.

Il giorno dopo - ha ricordato - "Striscia" andò in onda dando conto del fatto che la pubblicità suddetta era stata eliminata dalla pagina in questione.

Quanto alle pagine di Mediavideo ha aggiunto che non è "Striscia" a gestirle e di non sapere con precisione chi se ne occupi, se Publitalia o Mediamont, altra società del gruppo.

Ha, inoltre, precisato che mai è stato chiesto a "Striscia" di evitare di mandare in onda servizi che potessero nuocere a grandi o piccoli investitori pubblicitari dell'editore e di essere a conoscenza del fatto che "Striscia" realizzò servizi anche contro i maghi.

Il Panunzio si è sottoposto ad esame ed ha premesso che, nel 1994, venne fondato il "Telefono Antiplagio", un comitato spontaneo di volontari, costituito da lui, da un sacerdote, da un illusionista e da un giornalista.

L'attività iniziò partendo dall'evento di una madonnina che lacrimava sangue ad Assemini, ove si recavano anche persone che illudendosi, perchè magari malate, confidavano in una guarigione.

Da allora venne creato un comitato e venne attivata una linea telefonica cui si potevano segnalare casi di medium, cartomanti, ciarlatani in genere, persone che facevano business con falsi miracoli, con pubblicità ingannevoli.

Nel corso degli anni venne fatto conoscere il servizio, di puro volontariato.

Il Panunzio ha ricordato che nel 2001 lesse su "Libero", rimanendo sorpreso, che Striscia la Notizia pubblicizzava i cartomanti, ed ha evidenziato che, da un lato, faceva le campagne contro Vanna Marchi mentre, dall'altro, consentiva la presenza delle inserzioni dei maghi su Mediavideo.

Dopo due giorni vide su "Striscia" Ezio Gregio affermare che la pubblicità dei maghi doveva essere eliminata dalla pagina di "Striscia" di Mediavideo e, il giorno seguente, comunicare che la pubblicità era stata effettivamente rimossa dalla loro pagina.

In realtà - ha proseguito il Panunzio - si trattava di una sola pagina su 233 che pubblicizzavano i maghi.

Fu allora che ebbe origine la diatriba con "Striscia", perché il Telefono Antiplagio iniziò a parlare della questione e, dal 2002, iniziarono le sue contestazioni aventi ad oggetto i maghi di Mediavideo, contestazioni per le quali venne più volte querelato.

Ha aggiunto che, mano a mano che le cause andavano avanti o le querele venivano proposte, lui pubblicava nel sito del "Telefono Antiplagio" le relative notizie, aggiornando su ciò che accadeva nel corso delle udienze che si tenevano e, talvolta, pubblicando anche documentazione in merito.

Con particolare riguardo al caso che interessa, quando il Tribunale di Milano escluse la costituenda parte civile RTI dal processo, riconoscendo unicamente la legittimazione del Ricci a costituirsi parte civile, fece un comunicato stampa, riportando la decisione del Tribunale con anche il capo d'imputazione formulato, identico a quello per cui si procede.

Così facendo - ha sostenuto - pubblicò una notizia così come avrebbe potuto fare qualunque giornalista, riferendo quanto il Tribunale aveva deciso ed inserendo nel comunicato anche il capo d'imputazione perché, diversamente, non si sarebbe potuto comprendere l'oggetto della notizia.

Per le medesime espressioni di cui si contesta il contenuto diffamatorio nel presente giudizio (espressioni oggetto del comunicato stampa del febbraio 2006 di cui si è detto), intervenne, peraltro, nel 2010, la sentenza della Corte di Cassazione che confermò la sentenza di assoluzione del Panunzio pronunciata in grado d'appello a seguito dell'impugnazione della sentenza di primo grado.

Sono stati prodotti dalle parti numerosi documenti, tra cui il decreto di citazione a giudizio del Panunzio relativo a detta imputazione per diffamazione (fatti del 16.2.2006), avente ad oggetto le medesime frasi dal contenuto asseritamente diffamatorio contestate nel presente procedimento, a suo tempo oggetto di comunicato stampa del Panunzio, la sentenza del Tribunale di Milano in data 27.05.2010 con cui, nel processo relativo a tale imputazione, lo stesso Tribunale dichiarò l'esclusione della parte civile RTI e non doversi procedere nei confronti di Panunzio Giovanni, per carenza della condizione di procedibilità, in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p. contestato al medesimo nei confronti della stessa RTI S.p.A..

E', inoltre, in atti, il comunicato stampa per cui è oggi processo, pubblicato da Osservatorio Antiplagio, ove si dà atto della sentenza di non doversi procedere suddetta, dell'esclusione di RTI dal processo come parte civile, e si ripercorre la vicenda del 16.2.2006 che originò detto procedimento penale, indicandosi, virgolettate, le espressioni contestate al Panunzio come diffamatorie e trasfuse nel capo d'imputazione relativo a detto procedimento.

Nello stesso comunicato, dato atto della sentenza di non doversi procedere citata, si precisa, inoltre, la data di rinvio per la prosecuzione del processo in relazione ai fatti contestati al Panunzio in danno del solo Ricci.

Sono stati prodotti dalle parti numerosi altri documenti, tra cui, dalla parte civile, quelli volti a comprovare che "Striscia" aveva attaccato i responsabili del teletext di Mediavideo per le inserzioni relative a maghi e cartomanti già nel 2002, dunque prima che il Panunzio accusasse Ricci dei fatti

che diedero origine al processo oggetto del comunicato stampa per cui pende il presente giudizio, e ancora, nel novembre 2006, i c.d. "Grandi Veggenti d'Italia", in data antecedente ai fatti per cui pende il presente procedimento.

E, dalla difesa, l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Cagliari in data 31.10.2014 in altro procedimento per diffamazione (n. 12302/12 R.N.R.) a carico del Panunzio, altra ordinanza di archiviazione del 23.03.2015 del G.I.P. del Tribunale di Cagliari, in procedimento (n. 8721/14 R.N.R.) avente ad oggetto, sostanzialmente, le medesime frasi asseritamente diffamatorie per cui pende il presente procedimento, la sentenza della Corte di Cassazione n. 38971/13 con cui è stata confermata la pronuncia assolutoria del Panunzio dal reato di diffamazione resa dalla Corte d'Appello di Milano in relazione ai fatti del 16.2.2006 sopra descritti per cui il Tribunale aveva, invece, condannato il Panunzio alla pena di euro 500 di multa.

Sopra premessi i fatti di causa, l'imputato dev'essere mandato assolto dal reato ascritto, con la formula, che appare preferibile, perché il fatto non costituisce reato.

E' pacifico, infatti, che il Panunzio abbia pubblicato il comunicato asseritamente diffamatorio sul sito internet del Telefono Antiplagio ed è altrettanto incontestabile che ciò abbia fatto dando notizia dell'esito dell'udienza tenutasi nel processo che lo vedeva imputato davanti al Tribunale di Milano per avere pronunciato la medesima frase per cui è chiamato a rispondere nel presente procedimento.

Orbene l'attuale imputazione origina dal fatto che il Panunzio, nel comunicato citato, dà notizia di quanto accaduto davanti al Tribunale di Milano nel processo a suo carico, riportando, tra virgole, anche il contenuto del capo d'imputazione e dunque, secondo la prospettazione accusatoria, così sostanzialmente reiterando la precedente diffamazione.

Ciò detto, ritiene il Tribunale che non possa affermarsi che nel caso in questione vi sia stato un attacco diretto a "Striscia", o al Ricci, ma piuttosto la pubblicazione della notizia, dell'informazione, circa lo stato e l'oggetto del procedimento di cui si è detto, con l'indicazione precisa delle contestazioni mosse nell'ambito dello stesso all'imputato Panunzio.

Peraltro, ponendosi dalla parte di chi legge il comunicato in contestazione, nemmeno pare possa ritenersi che affermare, come ha fatto il Panunzio, di essere imputato per il delitto di diffamazione, esporre le ragioni dell'imputazione, ed aggiornare, come avvenuto nel caso di specie, sullo stato del relativo processo, possa essere percepito dal lettore come ulteriormente diffamatorio nei confronti dell'odierna persona offesa.

Il Panunzio ha - oggettivamente e non alterando la realtà dei fatti - esposto le ragioni per cui era stato mandato a giudizio per i fatti accaduti nel 2006 e raccontato gli sviluppi del processo, e, quand'anche, in ipotesi, si volesse sostenere che le espressioni contenute nel riprodotto capo d'imputazione, nonostante il contesto informativo in cui sono state inserite, potrebbero integrare, in sé considerate, un'offesa alla reputazione altrui, certo è che - anche considerando i toni sostanzialmente asettici della notizia - non potrebbe affermarsi comunque la responsabilità del medesimo in ragione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., essendosi il Panunzio limitato ad esercitare il riconosciuto diritto di cronaca, ripercorrendo le tappe della vicenda processuale in argomento, certamente di pubblico interesse, e ad aggiornare, senza alterare i fatti e con modalità espressive adeguate e funzionali alla comunicazione dell'informazione e senza includere espressioni eccedenti lo scopo informativo, sugli sviluppi della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve PANUNZIO GIOVANNI dal reato al medesimo ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Cagliari, 13 gennaio 2017

IL GIUDICE
(Dott. Andrea Deidda)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 13 APR 2017
IL CANCELLIERE
D.ssa Marinella Piras

